

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

MORRONE

.....

Onorevoli colleghi! - La proposta di riforma della parte sostanziale del d.lgs. 231/01 intende delineare un equilibrio tra certezza e prevedibilità del diritto, da una parte, ed efficienza e responsabilizzazione delle imprese, dall'altra, sfruttando appieno il potenziale preventivo che l'organizzazione possiede in relazione al rischio-reato e scongiurando, nei limiti del possibile, il noto *hindsight bias* cui è esposto il giudizio *ex post*. Nel perseguire questo obiettivo di fondo, la proposta si muove su due direttrici principali. Innanzitutto, restituire tassatività alla colpa di organizzazione, attraverso una più precisa definizione dei criteri di imputazione e una più articolata descrizione del modello organizzativo. In secondo luogo, accentuare la dimensione premiale, anche *ex post*, del d.lgs. 231/01, senza rinunciare al richiamo preventivo della necessità di predisporre una organizzazione efficace e adeguata alla prevenzione degli illeciti.

All'art. 1 viene affrontata la questione della natura della responsabilità degli enti, lungamente

dibattuta in dottrina e in giurisprudenza sin dall'esordio della disciplina. Già nella Relazione ministeriale del d.lgs. 231/01 si era evidenziato che l'opzione per la natura "amministrativa" era stata adottata solo in ossequio a un'espressa indicazione "cauta" della legge delega (l. 29 settembre 2000 n. 300), rilevando, tuttavia l'assenza di «insuperabili controindicazioni alla creazione di un sistema di vera e propria responsabilità penale degli enti». La stessa giurisprudenza maggioritaria si è espressa per la natura sostanzialmente penale della responsabilità degli enti [Cass. pen., Sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401; Cass. pen., Sez. VI, 17 luglio 2018, n. 33044; Cass. pen., Sez. VI, 13 settembre 2017, n. 4176]. A livello europeo, inoltre, e ancora di più nei paesi di tradizione anglossassone (Usa, Canada, Australia, Nuova Zelanda, etc.), la natura della responsabilità degli enti collettivi è espressamente qualificata come «penale» in Francia (art. 121-2 *code pénal*), in Spagna (art. 31-bis *codigo penal*), in Irlanda (*Criminal Justice* -

Corruption Offences- Act), in Belgio (art. 5 *code penal*), nei Paesi Bassi (art. 51 *Wetboek van Strafrecht*), etc. Nonostante non vi fossero ragioni ostative all'espressa qualificazione come «penale», anche nel nostro ordinamento, si è comunque ritenuto di non definire la natura della responsabilità e si è prevista la sostituzione della locuzione "amministrativa", contenuta nell'intitolazione del decreto legislativo con quella più neutra "da reato", in tal modo volendo mettere in evidenza, da un lato, l'autonomia dell'illecito dell'ente rispetto al reato della persona fisica e, dall'altro, confermare contestualmente la stretta connessione di dipendenza tra l'uno (l'illecito) e l'altro (il reato). Conseguentemente, sono state sostituite o eliminate tutte le espressioni contenute nel decreto legislativo che qualificano, in qualunque modo, l'illecito o la sanzione come "amministrativi". I commi successivi dell'art. 1 sono invece dedicati alla ridefinizione dei limiti soggettivi di applicazione della responsabilità degli enti. Il testo del secondo comma viene arricchito della precisazione riguardo la natura collettiva degli enti a cui si applica la normativa in questione. Si tratta di un dato ormai acquisito dalla prassi, ma si è ritenuto opportuno positivizzarlo al fine di eliminare ogni dubbio in merito alla non-applicabilità della disciplina alle "ditte individuali" (dubbio già fugato dalla giurisprudenza maggioritaria; cfr. Cass., sez. III, 13 novembre 2023, n. 45534). Tale precisazione lessicale

non inficia la certa operatività, in astratto, della disciplina rispetto alle società unipersonali, come ammesso, a talune condizioni, dalla giurisprudenza della Suprema Corte (di recente, Cass., sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 45100; Cass., sez. III, 21 novembre 2024, n. 42611).

L'intervento di modifica più rilevante sulla definizione dell'ambito soggettivo di applicabilità del sistema 231 si rinviene nel nuovo testo del terzo e del quarto comma dell'art. 1 e riguarda l'esclusione degli enti di piccole dimensioni (così denominati ai fini del solo sistema 231). A tal proposito, la Corte di Cassazione ha distinto il profilo formale di assoggettamento degli enti alla disciplina 231, da quello sostanziale, evidenziando la necessità di accertare in concreto – in base a parametri oggettivi e dimensionali – l'effettiva autonomia della società rispetto agli interessi personali del socio (Cass. pen., Sez. III, 12 giugno 2025, n. 22082). In questa direzione si muove la proposta, optando per escludere dall'ambito soggettivo di applicazione della normativa gli enti di piccole dimensioni, aderendo così ai suggerimenti di parte della letteratura.

La proposta prevede un doppio criterio selettivo degli enti di piccole dimensioni: l'uno, con riguardo al rapporto tra assetto amministrativo e controllo dell'ente, per cui si richiede un'effettiva autonomia gestionale e organizzativa dell'ente per il perseguimento dell'oggetto sociale rispetto agli interessi dei soggetti che, anche di fatto, lo controllano; l'altro,

dimensionale (aziendalistico), che si rifà in larga misura ai criteri selettivi, già previsti nell'ordinamento, per le microimprese o per le imprese minori.

Allo scopo di arginare potenziali fenomeni elusivi di frammentazione dell'attività economica in più unità di piccole dimensioni, si è precisato – all'ultimo comma della disposizione – che non potrà mai considerarsi ente di piccole dimensioni la società che esercita l'attività di direzione e coordinamento di un gruppo di imprese.

All'art. 4, sempre sul tema dei soggetti, la proposta estende espressamente la giurisdizione italiana agli enti con sede legale nell'Unione europea o extra-UE che operino in Italia tramite una stabile organizzazione o una struttura priva di personalità giuridica, recependo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. VI, 7 aprile 2020, n. 11626). Infine, viene introdotto un meccanismo di *ne bis in idem* transnazionale: l'ente prosciolto o condannato in via definitiva nello Stato in cui ha la propria sede non potrà essere nuovamente processato per il medesimo fatto, distinguendo però il caso degli enti con sede nell'Unione Europea, da quello degli enti con sede extra-UE, per i quali è necessaria la delibazione ordinaria della sentenza di condanna o di assoluzione.

La proposta di modifica dell'art. 5 introduce, al comma 2, una disciplina specifica per la responsabilità degli enti da reato-

presupposto colposo, in linea con le indicazioni giurisprudenziali sulla riferibilità dell'interesse o vantaggio alla condotta e non all'evento (Cass, Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343), subordinando l'esistenza dell'interesse o vantaggio (criterio di imputazione oggettiva) a un'effettiva violazione di regole cautelari volta a conseguire un risparmio di spesa, un incremento produttivo o altro beneficio economico.

Il comma 3 estende poi la responsabilità all'ente controllante per gli illeciti commessi da soggetti riferibili agli enti controllati, ogniquale volta tali condotte favoriscano o siano commesse nello specifico interesse o vantaggio dell'ente controllante. Il comma ha una indubbia portata innovativa e affronta il tema della circolazione della responsabilità all'interno dei gruppi di imprese. Con la disposizione in parola si esplicita anzitutto che l'interesse che può coinvolgere la responsabilità della *holding* non è un mero interesse di gruppo, ma deve trattarsi di una condotta finalizzata a soddisfare (o che si concretizzi in) un interesse o un vantaggio specifico della società che esercita la direzione e il coordinamento. In questo quadro, tuttavia, si estende la responsabilità della *holding* anche all'ipotesi – che allo stato sarebbe da escludersi – in cui il reato sia commesso esclusivamente da soggetti appartenenti alle società controllate: se da un lato, quindi, il reato deve essere commesso proprio nell'interesse della capogruppo,

dall'altro si onera chi svolge attività di direzione e coordinamento di una attività di organizzazione e prevenzione degli illeciti – secondo i criteri di cui al successivo art. 6 – commessi dalle controllate nel suo interesse o vantaggio.

Il nuovo comma 4, infine, riposiziona e conferma l'esimente per le condotte compiute nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La proposta di modifica dell'art. 6 introduce una disciplina unitaria del criterio di imputazione soggettiva, eliminando la distinzione vigente tra il fatto commesso dal soggetto apicale e quello commesso dal soggetto a questi subordinato, stabilendo che l'ente è responsabile:

(1) se l'organo dirigente non ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a ridurre il rischio di reati della stessa specie;

(2) se non è stato affidato all'organismo di cui all'art. 7-*bis* il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tale modello;

(3) se, infine, vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di detto organismo.

Il nuovo comma 2 prevede una clausola di equivalenza delle strutture organizzative adottate da enti con sede fuori dal territorio nazionale, purché abbiano caratteristiche analoghe a quelle stabilite dagli artt. 7 e 7-*bis* e siano idonee a ridurre il rischio del verificarsi di reati dello stesso tipo di quello realizzato. Ciò, peraltro,

assume particolare pregnanza nei gruppi multinazionali alla luce della estensione (di cui all'art. 5, comma 3) della responsabilità alla capogruppo per i fatti commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti appartenenti alle controllate. In linea con le modifiche proposte sulla natura sostanzialmente penale della responsabilità dell'ente, si è altresì previsto il superamento della presunzione di responsabilità nel caso di reati commessi da soggetti apicali, allineando il sistema 231 ai principi del processo accusatorio. Deve evidenziarsi, in particolare, il criterio di imputazione prescelto: il canone della idoneità a ridurre il rischio (che è stato adottato in tutte le disposizioni del d.lgs. 231/01 che attualmente si richiamano alla "idoneità del modello a prevenire") prende atto, da un lato, di un ineliminabile e positivo - come si è detto in letteratura - "rischio consentito organizzativo" che deve essere preservato per incentivare margini di fiducia relazionale nelle organizzazioni (funzionali altresì alla emersione degli illeciti o dei *near miss*), dall'altro della impossibilità, molto spesso, di adottare cautele preventive che promettano *ex ante* e rivelino *ex post* una capacità impeditiva del reato, specie qualora si tratti di reati dolosi. Ciò dovrebbe contribuire a una maggiore prevedibilità nell'applicazione della disciplina e a evitare le distorsioni cognitive del "senno di poi" che spesso si manifestano in giurisprudenza.

L'ultimo comma della disposizione ripropone la forma di confisca "a chiusura" del sistema, attualmente prevista dal comma 5 dell'art. 6. Essa è qui collocata per sottolineare la sua operatività anche in caso di assenza di responsabilità dell'ente, qualora il reato abbia comunque generato un profitto in capo a esso.

La riforma integrale dell'art. 7 descrive in modo più tassativo il modello di organizzazione, gestione e controllo, in un sistema tripartito composto da una parte generale, da una parte speciale e dai protocolli operativi, ridefinendo in chiave organica e dettagliata l'intero impianto della *compliance*. La parte generale prevede la descrizione completa della configurazione societaria, degli organi di amministrazione e controllo, del sistema di procure e deleghe, un codice etico strutturato (introduzione normativa, destinatari, modalità di formazione, principi etici e norme comportamentali), le modalità di accertamento delle violazioni, l'istituzione dei canali di segnalazione interni conformi al D.lgs. n. 24/2023, un sistema disciplinare graduato per ruolo, un organismo di vigilanza (OdV) definito nella sua composizione e nei suoi poteri e le fonti di informazione (tramite la disciplina dei flussi informativi). La parte speciale dettaglia i reati-presupposto, la mappatura delle attività e dei processi a rischio, i principi generali di comportamento e i contenuti essenziali dei protocolli operativi. I protocolli di prevenzione operativi designano un responsabile

del processo a rischio-reato, regolano la segregazione delle funzioni, disciplinano i flussi informativi verso l'OdV e definiscono modalità di monitoraggio e controllo da parte del personale e del *management*. Si è, in particolare, disciplinato l'obbligo di aggiornamento periodico del modello in relazione ai mutamenti organizzativi, alle modifiche normative e ai risultati delle verifiche, mentre le attività di informazione e formazione diventano obbligatorie, continue e estese a tutto il personale e ai soggetti coinvolti.

Il nuovo art. 7-*bis* disciplina in maniera puntuale la composizione e le attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza, rafforzandone il ruolo e assegnandogli la responsabilità di garantire il funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo con continuità operativa e poteri di iniziativa e controllo autonomi. A tal fine, l'OdV potrà avere accesso senza restrizioni a tutte le informazioni e alla documentazione aziendale e dovrà essere dotato di risorse economiche e strumentali proporzionate alla dimensione dell'ente e alla complessità del sistema aziendale. La novella fissa i requisiti di composizione in un collegio di almeno tre membri dotati di capacità professionali adeguate ai rischi identificati — incluso almeno un professionista iscritto agli albi individuati dal Ministero della giustizia — ed esclude espressamente, nelle società di capitali, l'affidamento delle sue funzioni a chi ricopra il ruolo di

membro del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo di gestione, al fine di assicurare una maggiore specializzazione, competenza e dedizione alla riduzione del rischio-reato. Infine, introduce una disciplina semplificata per gli enti con meno di trenta dipendenti (detti “enti di medie dimensioni”, ai soli fini del sistema 231), autorizzando la nomina di un organismo monocratico interno, purché diverso dai soggetti apicali e munito dei medesimi caratteri di autonomia, professionalità e competenza. La proposta chiarisce, inoltre, che l’OdV ha la funzione di preservare l’adeguatezza del sistema di prevenzione, senza però assurgere al ruolo di garante rispetto alla commissione di specifici reati: l’attività di controllo dell’organismo è di secondo livello, di carattere sistemico, esterna al processo decisionale e dunque non si caratterizza per l’esercizio poteri impeditivi [in giurisprudenza Cass., Sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401].

L’art.7-ter disciplina il regime di semplificazione per gli enti di medie dimensioni, estendendolo anche alla parte organizzativa e di gestione, oltre che alla composizione dell’OdV. Il sistema semplificato di organizzazione e gestione per tali enti, in deroga agli articoli 6, lettera a), e 7, si fonda sui principi di proporzionalità, semplificazione documentale, centralità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, partecipazione attiva dei lavoratori, formazione essenziale obbligatoria e gestione delle emergenze in forma

snella. Per agevolare l’attuazione più corretta dei sistemi semplificati di riduzione del rischio, si prevede che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, già prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 81/2008, attraverso un comitato speciale composto da un magistrato, esperti sindacali, professori universitari, avvocati e dottori commercialisti nominati dal Ministro della Giustizia, elabori modelli di sistemi semplificati differenziati per settore e dimensione, da rendere poi disponibili su una piattaforma digitale del Ministero, garantendo così uniformità di *standard* e continuità di *best practice*. Inoltre, il comma 7 prevede una riduzione proporzionata della sanzione pecuniaria da irrogare all’ente di medie dimensioni quando già è stata inflitta una sanzione penale irrevocabile ai soggetti apicali, al fine di evitare una duplicazione punitiva per il medesimo rimprovero di difetto organizzativo.

L’autonomia della responsabilità è uno dei punti chiave del “sistema 231”: a fronte di una colpa di organizzazione ben definita, “sganciare” la responsabilità dell’ente da quella della persona fisica appare funzionale alle esigenze di prevenzione specialmente nei macro-organismi collettivi ed evita, altresì, la ricerca del capro espiatorio individuale nel caso di eventi che hanno la loro origine in gravi deficit organizzativi. Lo sviluppo dell’autonomia della responsabilità dell’ente, tuttavia, deve essere affiancato a una compiuta revisione

del sistema premiale del d.lgs. 231/01. Attualmente, a fronte delle numerose ipotesi di non punibilità previste per le persone fisiche, l'ente non può mai sfuggire alla "propria" responsabilità malgrado ogni possibile forma di collaborazione *ex post*, né ad esso è estensibile la non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista all'art. 131-*bis* del codice penale. La proposta di riforma vuole riequilibrare il sistema: si precisa l'autonomia della responsabilità dell'ente, precisandone i presupposti, e parallelamente si introduce un compiuto sistema premiale appositamente pensato per l'ente. La proposta di revisione dell'art. 8 interviene in primo luogo sull'ipotesi in cui l'autore del reato non sia identificato o non sia colpevole, stabilendo che la responsabilità dell'ente sussiste solo se il fatto è conseguenza di una mancata o difettosa adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo. Si prevede, dunque, che in questi casi non basti dimostrare che l'ente avrebbe potuto ridurre il rischio di verifica dell'illecito come previsto dall'art. 6, ma occorra la prova che l'ente avrebbe potuto impedire il reato secondo i principi generali della causalità in ambito penalistico. Viene poi chiarito che l'ente risponde anche quando l'autore non sia punibile o il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia, con l'esplicito richiamo alle esclusioni previste dall'art. 17-*bis*.

L'introduzione dell'art. 8-*bis* rappresenta un'innovazione di rilievo, ricalcata sulla speculare ipotesi prevista per la persona fisica all'art. 131-*bis* c.p.: si prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente quando l'illecito sia di «particolare tenuità», alla luce dei criteri già previsti all'art. 11 del d.lgs. 231/01, e sia punito unicamente con una sanzione pecuniaria con un minimo non superiore a trecento quote, purché l'ente abbia adottato, prima della commissione del fatto, il modello di organizzazione, gestione e controllo. Tale istituto si applica anche nelle ipotesi di pluralità di illeciti ai sensi dell'art. 21; tuttavia, in tale caso, il giudice, nel valutare la particolare tenuità, deve considerare il complessivo difetto organizzativo alla luce dell'insieme degli illeciti dell'ente. Per presunzione assoluta, la particolare tenuità dell'offesa è esclusa per i reati più gravi, elencati agli artt. 24-*ter*, 25, 25-*quater*, 25-*quater*1, 25-*quinquies* e 25-*octies*, nonché per il caso di reiterazione ai sensi dell'art. 20. Il comma 5 esclude, poi, che si computino le riduzioni previste dall'art. 12 al fine di determinare il tetto massimo delle trecento quote, mentre il comma 6 estende l'esclusione anche ai casi in cui la legge preveda specificamente la particolare tenuità del danno o del pericolo come causa attenuante della sanzione pecuniaria.

Le modifiche alla parte sanzionatoria sono dirette a eliminare alcune criticità già evidenziate dalla dottrina. Si è così prevista l'aggiunta dell'ultimo comma

alla disposizione di cui all'art. 9, introducendo un principio di coordinamento fra le diverse autorità competenti a irrogare sanzioni nei confronti dell'ente, imponendo al giudice, al momento di individuare e quantificare la sanzione applicabile per l'illecito da reato, di tenere conto delle eventuali misure punitive (*lato sensu*) già applicate per lo stesso fatto.

All'art. 10, comma 3-*bis* si prevede un meccanismo di rivalutazione (ripreso dal d.lgs. 81/2008) della sanzione pecuniaria, al fine di evitare una progressiva perdita di efficacia dissuasiva della stessa, e la destinazione delle maggiori entrate derivanti all'elaborazione e attuazione dei modelli di sistemi semplificati di cui all'art. 7-*ter*,

Si prevede la modifica del secondo comma dell'art. 11, inserendo, in particolare, per la stima della quota della sanzione, anche le condizioni finanziarie, che si aggiunge a quelle economiche e patrimoniali dell'ente. Inoltre, si è anche integrata l'efficacia dissuasiva come finalità per la stima congrua del valore della quota. È prevista, infine, l'abrogazione dell'ultimo comma che indica nella misura fissa di € 103,00 l'importo della quota nell'ipotesi di riduzione della sanzione.

Rispetto all'art. 12, si è prevista la modifica sul versante oggettivo dell'ipotesi attualmente prevista nella lettera a) del primo comma, ritenendo più corretto, in un'ottica special-preventiva e di valorizzazione della collaborazione dell'ente, premiare la partecipazione fattiva

dell'ente consistente nella restituzione del vantaggio eventualmente ottenuto tramite la messa a disposizione ai fini della confisca.

Minimo l'intervento correttivo sull'art. 14. Tale disposizione, facendo espresso riferimento alla "*specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*" quale oggetto delle sanzioni interdittive, richiama l'attenzione del giudice sulla circostanza che la sanzione interdittiva deve tendere a colpire selettivamente – nei limiti del possibile – la specifica attività aziendale nell'ambito della quale ha avuto origine il reato-presupposto, neutralizzando «il luogo nel quale si è originato l'illecito», (Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2010, n. 20560). In questo contesto viene positivizzato il diritto vivente, aggiungendo, alla fine del comma 4 dell'art. 14, l'espressa previsione per cui la sanzione interdittiva «...può essere limitata anche solo ad una o più unità produttive dell'ente, tenuto conto delle modalità di realizzazione del fatto e dell'estensione e gravità delle sue conseguenze pregiudizievoli».

Come anticipato, la proposta intende ridisegnare completamente il sistema premiale del d.lgs. 231/01, sulla scorta delle indicazioni sempre più nette, in tal senso, emergenti in letteratura. La prospettiva qui prescelta si basa su un principio di fondo: la tutela, sia pure *ex post*, dei beni giuridici coinvolti nell'attività di impresa deve essere incentivata in ogni modo, ma – contemporaneamente – deve essere preceduta da un impegno *ex ante* a

prevenire i reati da parte delle organizzazioni complesse. Attualmente, la premialità del d.lgs. 231/01 è largamente incompleta: non vi sono spazi di non punibilità codificati pur a fronte di un profluvio di istituti premiali riservati alla persona fisica. La proposta prevede meccanismi tassativi di non punibilità – che si affiancano ai casi già esistenti di riduzione della sanzione pecuniaria e di esclusione delle sanzioni interdittive – che hanno come presupposto comune (salvo che per l'ipotesi della messa alla prova, strutturalmente diversa dalle altre) quello della preventiva adozione da parte dell'ente di un modello di organizzazione, gestione e controllo, ancorché non idoneo ai sensi dell'art. 7, al fine di non svilire la portata preventiva del d.lgs. 231/01.

In questo quadro, la disciplina del nuovo art. 17-bis innova profondamente il sistema delle *self-cleaning clauses* all'interno della responsabilità da reato degli enti, introducendo per la prima volta una causa di non punibilità basata sulla cooperazione attiva e sulla tempestiva eliminazione delle carenze organizzative. Attualmente l'ordinamento italiano non prevede incentivi per la persona giuridica nel caso di segnalazione dell'illecito all'autorità giudiziaria, anzi la scoperta da parte dell'ente può esporre lo stesso a più severe conseguenze sanzionatorie. In tal modo, inoltre, si positivizza in questa materia una regola generale per l'ente, simile, ma per certi versi più rigorosa, a quella prevista per talune

ipotesi di collaborazione delle persone fisiche (si pensi all'art. 323-ter c.p.).

In particolare, il comma 1 stabilisce la non punibilità per l'ente che, dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo anche non idoneo, fornisca all'autorità giudiziaria elementi di prova decisivi per ricostruire il fatto o individuare gli autori del reato e si adoperi per prevenire ulteriori conseguenze, purché tali condotte precedano la formale conoscenza del procedimento penale a suo carico o comunque la conoscenza del procedimento a carico del soggetto autore del reato-presupposto. La precisazione della necessità di una previa adozione di un MOG, ancorché non idoneo, risponde alla logica di cui si è detto sopra: in tal modo, la collaborazione processuale diviene decisiva, a patto che vi sia stato un impegno preventivo antecedente al reato.

Il comma 2 condiziona la non punibilità di cui al primo comma all'eliminazione delle carenze organizzative che hanno agevolato il reato, imponendo di adottare e attuare efficacemente misure correttive idonee a ridurre il rischio di reati della stessa specie prima dell'apertura del dibattimento. Questa previsione traduce in obbligo normativo il principio di *self-cleaning*, valorizzando l'adozione *ex post* di perfezionamenti organizzativi e procedurali.

Il terzo comma della disposizione si propone di raccordare l'esclusione della punibilità della persona fisica

con quella della persona giuridica, al fine di salvaguardare la proporzionalità della complessiva risposta sanzionatoria connessa al reato presupposto e all'illecito dell'ente.

Esso prevede una disciplina generale della non punibilità in relazione alle ipotesi in cui il reato-presupposto si estingua per cause non strettamente personali (ovvero quelle diverse da quelle previste dagli artt. 157, 167, 168-ter, 169, 170 del codice penale e dagli articoli 445, comma 2 e 460, comma 5, del codice di procedura penale) o l'autore non sia punibile per circostanze oggettive, a condizione che l'ente abbia preventivamente adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo e abbia colmato le proprie lacune organizzative prima del dibattimento. La ragione principale di questo intervento risiede nella circostanza che, a fronte dell'operare di alcuni istituti che escludono la responsabilità della persona fisica in caso di riparazione dell'offesa, non pare potersi giustificare la responsabilità di un ente che abbia posto rimedio al proprio *deficit* organizzativo. Ciò a una serie di condizioni. Innanzitutto, viene operata una selezione di tali istituti di favore, previsti per la persona fisica: solo le cause di estinzione o di non punibilità che si attivano in base a parametri oggettivi (pagamento della sanzione, riparazione dell'offesa e/o del danno, adeguamento a prescrizioni dell'Autorità, ecc...) possono fondare l'esclusione dell'illecito dell'ente. Per quanto

concerne le condizioni riferibili all'ente, il beneficio viene accordato, conformemente alla logica di cui si è detto sopra, solo se esso abbia già adottato un MOG, per quanto inidoneo. Tali enti dovranno poi comunque dimostrare di avere posto rimedio alle carenze organizzative, entro il termine dell'apertura del dibattimento. Sia la causa di non punibilità di cui al primo comma, sia quella del terzo comma, soggiacciono, infine, alla condizione che l'ente abbia provveduto «al risarcimento integrale del danno e alla eliminazione o, laddove non sia possibile, all'attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, anche mediante misure compensative, nonché alla messa a disposizione del profitto ai fini della confisca. Il concetto di "misura compensativa" viene tratto dalla Relazione allo schema di legge del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e viene scelto in quanto sufficientemente ampio, idoneo a trascendere la dimensione meramente risarcitoria e ad adattarsi anche alle prospettive aperte dall'affermarsi di istituti di giustizia riparativa in seguito al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.

L'introduzione, in particolare, della causa di non punibilità di cui al primo comma dell'art. 17-*bis* rende superflua, e anzi incoerente, la peculiare disciplina di cui al comma 5-*bis* dell'art. 25 in materia di reati contro la pubblica amministrazione. Se ne propone, quindi, l'abrogazione.

La novella all'art. 22 ridisegna in modo organico la disciplina della

prescrizione dell'illecito dell'ente e della relativa sanzione, adeguandola alla logica penalistica, pur mantenendo peculiarità proprie della responsabilità degli enti. L'ancoraggio del termine di prescrizione al massimo della pena edittale del reato-presupposto, con rinvio all'art. 158 c.p., sostituisce l'attuale termine fisso quinquennale, introducendo un meccanismo elastico che si adatta alla gravità del reato e rafforza il parallelismo con la responsabilità penale individuale. Oltre alla previsione espressa della possibilità di rinunciare alla prescrizione da parte dell'ente, si è disciplinato l'ampliamento delle ipotesi di sospensione e di quelle di interruzione, così come stabilite dal Codice penale. La cristallizzazione definitiva del corso della prescrizione alla sentenza di primo grado (con ripresa solo in caso di regressione processuale per annullamento) si ispira al nuovo modello penalistico contenuto nell'art. 161-*bis* c.p.; conseguentemente, nella parte processuale relativa alla disciplina del giudizio, andrà effettuato un richiamo all'art. 344-*bis* c.p.p. (termini di improcedibilità dell'azione penale per il secondo e terzo grado di giudizio). Si propone, infine, l'inserimento nella medesima disposizione di un'autonoma disciplina della prescrizione della sanzione, stabilita nella misura ritenuta equa di cinque anni dalla pronuncia definitiva di condanna, con un richiamo espresso all'art. 172, commi 4, 5 e 6, c.p., ai fini della decorrenza del termine in casi

particolari, in quanto compatibili. Infine, in ipotesi di accertata reiterazione dell'illecito, alla stregua di quanto previsto dall'art. 20, si è stabilito il raddoppio del termine di prescrizione della sanzione.

Innovando rispetto al quadro attuale, si è prevista l'introduzione del nuovo istituto della messa alla prova per gli enti (art. 23-*bis*). Si propone che l'ente interessato debba predisporre un "programma di riorganizzazione e di responsabilizzazione", prevedendo quattro specifiche condizioni, come indicate nel terzo comma. Per quanto riguarda l'esecuzione di un'attività di utilità sociale, come condizione ulteriore prevista dall'istituto in parola, si è fatto riferimento alla nozione di "attività di utilità sociale", mutuata dalla definizione di cui all'art. 2 d.lgs. n. 112/2017 (in tema di imprese sociali). Si prevede, inoltre, che il giudice possa indicare ulteriori prescrizioni (anche interdittive) al programma proposto, al fine di salvaguardare gli obiettivi di scopo indicati dal secondo comma. Le ulteriori indicazioni sono mutate dalla previsione penalistica per la persona fisica, ritenute compatibili per l'ente.

Correlativamente, è stato necessario intervenire sulla disciplina processuale, con la proposta di introdurre, all'art. 64-*bis*, un rito alternativo volto a incentivare la collaborazione processuale e l'autocorrezione organizzativa dell'ente, disciplinandone l'accesso su iniziativa propria o su proposta del pubblico ministero, entro termini

procedurali stabiliti. In caso di accoglimento, il giudice stabilisce un termine di esecuzione, prevedendosi un'interlocuzione attiva con l'OdV, così assicurando continuità del controllo interno e trasparenza nella fase di messa alla prova. Durante l'esecuzione, il giudice può modificare o revocare prescrizioni, su istanza delle parti, garantendo un costante raccordo tra funzione giurisdizionale e sistema di *compliance* interna. Al termine della prova, se l'esito è favorevole, il giudice dichiara estinto l'illecito e ordina la confisca di quanto depositato ai sensi della lettera d) del comma 4; in caso contrario, il procedimento riprende e gli eventuali

atti già compiuti vengono valutati ai fini dell'eventuale sanzione.

Pur non intervenendo in maniera organica sulla parte processuale della disciplina, l'introduzione delle cause di non punibilità di cui all'art. 8-*bis* e 17-*bis* ha richiesto, per coerenza sistematica, un intervento sugli articoli 58 (archiviazione), 61 (provvedimenti emessi all'udienza preliminare), 66 (sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente o di non punibilità) e 67 (sentenza di non doversi procedere), prevedendo le relative discipline di raccordo con la novella sostanziale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al Capo I, la rubrica è sostituita dalla seguente: “RESPONSABILITA’ DA REATO DELL’ENTE”;
 - b) in tutte le disposizioni del decreto l’espressione “responsabilità amministrativa” è sostituita dalla seguente: “responsabilità da reato” e le espressioni “amministrativa” o “amministrative” riferite alle sanzioni, o “amministrativo” o “amministrativi” riferite agli illeciti, sono soppresse;
 - c) alla Sezione I del Capo I, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità”;
 - d) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità per gli illeciti dipendenti da reato commessi dagli enti.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti collettivi forniti di personalità giuridica, alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e agli enti di piccole dimensioni.
4. Ai fini del presente decreto per enti di piccole dimensioni si intendono gli enti il cui organo amministrativo, al momento della commissione del reato, è privo di un’effettiva autonomia organizzativa e gestionale nel perseguimento dell’oggetto sociale rispetto ai soggetti che, anche di fatto, ne hanno il controllo, e presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - 1) un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 220.000 euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni per un ammontare complessivo annuo non superiore a 440.000 euro;
 - 3) dipendenti occupati in media non superiore a dieci unità.

5. Il comma precedente non si applica agli enti che esercitino attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e 2545-*septies* del codice civile, di una società o di un ente.

e) all'articolo 4

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Reati commessi all'estero e reati commessi in Italia da enti con sede all'estero";

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-*bis*. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche agli enti collettivi con sede legale all'estero o nell'Unione europea che operano nel territorio dello Stato anche per il tramite di una stabile organizzazione priva di personalità giuridica, ovvero con uno stabilimento o una struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, anche privi di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

2-*ter*. L'ente con sede legale nell'Unione europea, proscioltto o condannato con provvedimento definitivo nello Stato in cui ha sede, non può essere sottoposto a un nuovo procedimento per il medesimo fatto, anche se diversamente qualificato. La stessa disposizione si applica anche all'ente con sede legale all'estero previo riconoscimento del provvedimento definitivo di proscioglimento o di condanna ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale.

f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per gli illeciti dipendenti dai reati di cui al Capo I, Sezione III, del presente decreto, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Nel caso di reati colposi commessi dai soggetti di cui al comma 1, l'interesse o il vantaggio sussiste se la condotta, in violazione di regole cautelari, sia stata finalizzata a conseguire o abbia conseguito un risparmio di spesa, un incremento produttivo o un altro beneficio suscettibile di valutazione economica per l'ente.

3. L'ente risponde dei reati commessi dai soggetti di cui al comma 1 di enti sui quali esercita attività di controllo, direzione o coordinamento ai sensi degli articoli 2359 e 2497 del codice civile, nel caso in cui il fatto sia stato commesso nel suo specifico interesse o vantaggio.

4. L'ente non risponde se i soggetti indicati nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

g) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6

Criteri di imputazione soggettiva

1. L'ente è responsabile per il fatto commesso dai soggetti di cui all'articolo 5 se:

a) l'organo dirigente non ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a ridurre il rischio che siano commessi reati della stessa specie di quello verificatosi, secondo quanto previsto dall'articolo 7;

b) non è stato affidato all'organismo di cui all'articolo 7-bis il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza nonché sull'aggiornamento del modello di cui alla lettera a);

c) vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui all'articolo 7-bis sull'idoneità e l'attuazione del modello di cui alla lettera a).

2. La responsabilità degli enti di cui al comma 3 dell'articolo 4 è esclusa nel caso in cui l'ente abbia adottato una struttura organizzativa dotata di misure e caratteristiche equivalenti a quelle di cui agli articoli 7 e 7 bis, idonea a ridurre il rischio che siano commessi reati della stessa specie di quello verificatosi.

3. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

h) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Art. 7

Modello di organizzazione, gestione e controllo

1. Il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), è composto da una parte generale, da una parte speciale nonché dai protocolli di prevenzione operativi finalizzati alla riduzione del rischio di commissione dei reati presupposto.

2. La parte generale contiene:

a) la descrizione della configurazione societaria dell'ente e degli organi di amministrazione e di controllo che lo compongono, nonché del sistema di procure e deleghe;

b) il codice etico, contenente:

1) una introduzione che faccia riferimento alla legislazione, alle linee guida elaborate dalle associazioni di categoria e a eventuali standard internazionali applicabili all'attività dell'ente;

2) l'indicazione dei destinatari del Codice e le modalità di informazione e formazione sui contenuti dello stesso;

3) i principi etici di riferimento e le norme di comportamento;

- c) le modalità di accertamento delle violazioni del Modello;
 - d) l'istituzione dei canali di segnalazione interna ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 e la relativa procedura operativa;
 - e) il sistema disciplinare, idoneo a sanzionare le violazioni del modello, indicando:
 - 1) i soggetti destinatari delle sanzioni disciplinari;
 - 2) l'apparato sanzionatorio diversamente articolato a seconda del ruolo dei destinatari;
 - 3) i criteri di commisurazione della sanzione;
 - 4) le condotte rilevanti, tra le quali la violazione del divieto di ritorsione e ogni altra violazione ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019;
 - 5) il procedimento disciplinare, con la specificazione del titolare dell'azione disciplinare, delle garanzie a tutela dell'accusato e della funzione competente ad applicare la sanzione stessa. Al sistema disciplinare si applicano le disposizioni di cui alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, ove compatibili.
 - f) l'istituzione, la composizione, il funzionamento e i poteri dell'Organismo di Vigilanza di cui all'articolo 7-bis;
 - g) la disciplina dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di cui all'articolo 7-bis.
 - h) la previsione di specifiche forme di coordinamento e collaborazione continue tra i principali soggetti aziendali, con specifico riferimento ai responsabili delle funzioni di controllo comunque denominate;
 - i) l'indicazione delle procedure di individuazione e valutazione dei rischi, che prevedano:
 - 1) la mappatura dei processi a rischio;
 - 2) l'individuazione dei rischi potenziali per processo;
 - 3) l'analisi dell'efficacia del sistema preventivo in essere;
 - 4) la valutazione dei rischi residui.
 - l) la verifica periodica dell'efficacia degli strumenti preventivi e di controllo e il loro aggiornamento, attraverso:
 - 1) la programmazione temporale delle verifiche;
 - 2) l'attribuzione dei compiti e delle responsabilità esecutive;
 - 3) la descrizione analitica delle metodologie da seguire;
 - 4) le modalità di segnalazione di lacune procedurali o situazioni di non conformità;
 - 5) la documentazione dei controlli compiuti.
3. La parte speciale contiene:
- a) la descrizione dei reati presupposto vigenti;

- b) la mappatura delle attività a rischio reato, contenente:
- 1) l'individuazione delle aree potenzialmente a rischio-reato;
 - 2) la rilevazione dei processi sensibili dai quali potrebbero derivare le ipotesi di reato perseguibili, indicando le direzioni e i ruoli coinvolti;
 - 3) la rilevazione e valutazione del grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere per ciascun processo;
 - 4) la descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati.
- c) i principi generali di comportamento e i contenuti essenziali delle cautele contenute nei protocolli operativi;
- d) la rubrica dei protocolli operativi allegati al modello.
4. I protocolli di prevenzione operativi, devono contenere:
- a) l'indicazione di un responsabile del processo a rischio-reato, che assicuri l'adeguatezza e l'efficacia del processo rispetto alla finalità perseguita;
 - b) la regolamentazione del processo attraverso l'individuazione dei soggetti che hanno il presidio di una specifica funzione, applicando, ove possibile, una segregazione delle funzioni;
 - c) i flussi informativi nei confronti dell'organismo di cui all'articolo 7-bis;
 - d) il monitoraggio e controllo esercitati dal personale e dal management esecutivo.
5. Il modello di cui al comma 1 deve essere aggiornato in relazione ai mutamenti organizzativi dell'ente, alle modifiche normative intervenute incidenti sul modello medesimo e ai risultati della verifica periodica di cui al comma 2, lettera f).
6. Le attività di informazione e formazione di cui al comma 2, lettera b), n. 2, del presente articolo prevedono:
- a) la diffusione e comunicazione a tutto il personale del modello di cui al comma 1;
 - b) corsi di formazione a partecipazione obbligatoria, erogati con continuità e con verifica della frequenza, nei confronti di tutto il personale e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure dell'ente, finalizzati a divulgare e favorire la comprensione delle procedure medesime e delle regole comportamentali previste nel modello;
 - c) che l'attività informativa e formativa di cui alla lettera precedente venga erogata tenendo conto delle aree di rischio gestite e del grado di specializzazione delle diverse categorie di dipendenti.

i) dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

Art. 7-bis

Organismo di vigilanza

1. L'Organismo di Vigilanza cura il funzionamento e l'osservanza del modello di cui all'articolo 7 con continuità operativa e segnala all'organo dirigente le modifiche necessarie.

2. L'Organismo di Vigilanza opera in piena autonomia e indipendenza rispetto all'organo dirigente e alle altre funzioni dell'ente, esercitando autonomi poteri di iniziativa e controllo, espletati attraverso attività di ispezione e di vigilanza, ivi incluso il diritto di accedere senza restrizioni a tutte le informazioni e alla documentazione inerenti all'attività dell'ente.
3. L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'ente e, salvo quanto previsto al successivo comma 6, è composto da almeno tre membri, che soddisfino i requisiti di cui al comma 5.
4. L'ente è tenuto, in misura proporzionale alla propria dimensione e complessità, a dotare l'Organismo di Vigilanza di risorse economiche e strumentali sufficienti per il pieno svolgimento delle sue funzioni.
5. I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi rilevati dall'ente nel modello di cui all'articolo 7. Almeno uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza deve essere iscritto negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia.
6. Nelle società di capitali, i membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo della gestione non possono svolgere al contempo le funzioni dell'organismo di vigilanza.
7. Negli enti con meno di trenta dipendenti, l'Organismo di Vigilanza può essere monocratico ed essere composto anche da un soggetto interno all'ente, purché diverso dai soggetti di cui all'articolo 5, lettera a), nel rispetto dei principi di autonomia, professionalità e competenza.

Art.7-ter

Sistema semplificato di organizzazione e gestione per gli enti di medie dimensioni

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 6, lettera a) e 7, l'ente di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, che non faccia parte di un gruppo di imprese, è responsabile per il fatto commesso dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, se l'organo dirigente non ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un sistema di organizzazione e gestione adeguato all'attività svolta e idoneo a ridurre il rischio che siano commessi reati della stessa specie di quello verificatosi secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, gli enti di cui al primo comma adottano sistemi semplificati di organizzazione e gestione nel rispetto dei criteri di:
 - a) proporzionalità, calibrando gli adempimenti organizzativi e di gestione in funzione della dimensione aziendale, del numero di lavoratori e della tipologia dei rischi presenti nell'attività d'impresa;

- b) semplificazione documentale, prevedendo l'utilizzo di sistemi standardizzati, checklist e procedure sintetiche, purché idonee a garantire la tracciabilità delle attività di prevenzione;
- c) centralità del ruolo del datore di lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell'assumere direttamente funzioni non delegabili di responsabilità in materia di sicurezza, organizzazione e di gestione, ove previsto espressamente dalla normativa vigente;
- d) partecipazione attiva dei lavoratori, stabilendo modalità semplificate di loro consultazione e coinvolgimento, anche attraverso incontri periodici informali con l'organismo di vigilanza;
- e) formazione essenziale obbligatoria garantita con modalità compatibili con l'organizzazione aziendale, anche mediante strumenti digitali o sessioni pratiche;
- f) gestione delle emergenze in forma semplificata, con indicazione chiara delle misure da adottare e dei soggetti incaricati.

3. Ai fini di cui alla lettera a) del comma precedente, i parametri di specificità aziendale sono:

- a) numero di dipendenti, da suddividere in fasce con livelli crescenti di articolazione con la previsione di misure aggiuntive per la tutela di eventuali soggetti con esigenze specifiche;
- b) settore di attività con classificazione del rischio (basso, medio, alto) secondo le tabelle elaborate dall'INAIL;
- c) adeguamento delle procedure in funzione della distribuzione temporale delle attività lavorative.

4. Gli enti di cui al primo comma devono garantire il monitoraggio almeno annuale dell'efficace attuazione delle misure adottate e procedere all'aggiornamento in caso di modifiche organizzative, normative o tecniche rilevanti.

5. Al fine di garantire standard uniformi di prevenzione del rischio di commissione di illeciti da reati nell'attività degli enti di cui al comma 1, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 elabora sistemi semplificati di organizzazione e gestione, differenziati per settore e classe dimensionale, tenuto conto dei criteri di cui ai commi precedenti, da rendere disponibili tramite la piattaforma digitale istituzionale del Ministero della Giustizia.

6. Per le attività di cui al comma precedente, la Commissione istituisce un comitato speciale permanente per la prevenzione del rischio illecito nell'attività d'impresa, composto da un magistrato con funzioni di legittimità designato dal Consiglio Superiore della Magistratura, due esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più

rappresentative a livello nazionale, due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, due avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio innanzi alle superiori magistrature e due dottori commercialisti, esperti in materia di responsabilità da reato degli enti collettivi. I componenti del comitato speciale sono nominati dal Ministro della Giustizia e durano in carica cinque anni. Si applicano i commi 2, prima parte, 4 e 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

7. Quando per il medesimo fatto di reato da cui dipende la responsabilità dell'ente di cui al primo comma è stata applicata ai soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 5 una sanzione penale con provvedimento irrevocabile, il giudice riduce proporzionalmente la sanzione da irrogare all'ente ai sensi degli articoli 10, 11 e 12. Ai fini del ragguglio tra sanzione penale detentiva e sanzione pecuniaria si applica l'articolo 135 del codice penale.

8. In tutte le disposizioni del presente decreto in cui si fa riferimento al modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'articolo 7, per gli enti di cui al comma 1 si intende il sistema semplificato di cui al primo e al secondo comma.

l) all'articolo 8

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia colpevole, la responsabilità dell'ente sussiste quando il reato è stato conseguenza della mancata o difettosa adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'articolo 7.

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 17-*bis*, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non sia punibile o il reato si estingua per una causa diversa all'amnistia.

m) dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

Esclusione della responsabilità per particolare tenuità dell'illecito

1. Negli illeciti dipendenti da reato per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria non superiore nel minimo a trecento quote, la responsabilità dell'ente è esclusa quando, alla luce dei criteri di cui all'articolo 11, primo comma, l'illecito è di particolare tenuità e l'ente ha adottato, prima della commissione del fatto di reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo, ancorché non idoneo ai sensi dell'articolo 7.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 21, la responsabilità dell'ente è esclusa se dalla complessiva valutazione degli illeciti ai sensi dell'articolo 11, primo comma, il difetto di organizzazione è di particolare tenuità.

3. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità per gli illeciti dipendenti da reato, consumato o tentato, di cui agli articoli 24-*ter*, 25, 25-

quater, 25-*quater*¹, 25-*quinqües*, 25-*octies*, salve le ipotesi per le quali la legge prevede una circostanza attenuante specifica per la particolare tenuità del reato presupposto.

4. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità in caso di reiterazione ai sensi dell'articolo 20.

5. Ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria prevista nel primo comma, non si tiene conto delle riduzioni di cui all'articolo 12.

6. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come caso di riduzione della sanzione pecuniaria.

n) all'articolo 9

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sanzioni per gli illeciti dipendenti da reato";

2) al comma 1, la parola: "amministrativi" è soppressa;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Nella scelta della singola sanzione da applicare, nonché in sede di commisurazione della medesima, il giudice tiene conto di eventuali altre sanzioni, di qualsiasi natura, già irrogate nei confronti dell'ente in relazione al medesimo fatto ad opera di altre Autorità pubbliche.

o) all'articolo 10

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sanzione pecuniaria";

2) al comma 1, la parola: "amministrativo" è soppressa;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. L'importo di una quota va da un minimo di euro duecentocinquantotto a un massimo di euro millecinquecentoquarantanove.

4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Gli importi di cui al terzo comma e al primo comma dell'articolo 12, sono rivalutati ogni cinque anni con decreto del Ministro di Giustizia, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella misura del 10% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per gli illeciti commessi successivamente alla suddetta data. Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate al finanziamento di un fondo costituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy finalizzato a finanziare l'elaborazione e l'attuazione dei sistemi semplificati di cui all'articolo 7-ter. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

p) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità dell'illecito, del grado della responsabilità dell'ente, dell'interesse o del vantaggio dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare la proporzione e la finalità anche dissuasiva della sanzione.

q) all'articolo 12

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro centomila se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha volontariamente messo a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente il profitto conseguito.

2) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a ridurre il rischio della commissione di reati della specie di quello verificatosi.

3) al comma 3, le parole: "la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi." sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione è ridotta di due terzi.";

4) il comma 4 è soppresso;

r) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata e può essere limitata anche solo ad una o più unità produttive dell'ente, tenuto conto delle modalità di realizzazione del fatto e dell'estensione e gravità delle sue conseguenze pregiudizievoli.

s) all'articolo 17

1) al comma 1

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato o, laddove non sia possibile, ha attenuato le conseguenze dannose o pericolose del reato, anche mediante misure compensative;

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno agevolato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a ridurre il rischio di commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi;

2) al comma 1-bis., le parole: “a prevenire reati” sono sostituite dalle seguenti: “a ridurre il rischio di commissione di reati”;

t) dopo l’articolo 17 è aggiunto il seguente:

Art. 17-bis

Cause di non punibilità

1. L’ente che si sia dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo, anche non idoneo ai sensi dell’articolo 7, non è punibile se, prima di avere avuto notizia di un procedimento a suo carico o a carico della persona fisica autrice del reato, abbia fornito all’autorità giudiziaria elementi di prova determinanti per la ricostruzione del fatto o per l’individuazione degli autori e si sia adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori.

2. La non punibilità di cui al primo comma è comunque subordinata alla eliminazione, prima dell’apertura del dibattimento, delle carenze organizzative che hanno agevolato il reato, mediante l’adozione e l’efficace attuazione di misure idonee a ridurre il rischio di commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi.

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 8-bis, l’ente non è punibile quando il reato presupposto è estinto per una causa diversa da quelle previste dagli articoli 157, 167, 168-ter, 169, 170 del codice penale e dagli articoli 445, comma 2 e 460, comma 5, del codice di procedura penale, e comunque nei casi in cui sia esclusa la punibilità dell’autore del reato per circostanze oggettive, e lo stesso:

1) abbia adottato, precedentemente al fatto di reato, un modello di organizzazione gestione e controllo, anche non idoneo ai sensi dell’articolo 7;

2) abbia eliminato, prima dell’apertura del dibattimento, le carenze organizzative che hanno agevolato il reato mediante l’adozione di ulteriori misure idonee a ridurre il rischio di commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi.

4. In ogni caso, l’esclusione della punibilità di cui al presente articolo è subordinata al risarcimento integrale del danno e alla eliminazione o, laddove non sia possibile, all’attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, anche mediante misure compensative, nonché alla messa a disposizione del profitto ai fini della confisca.

u) l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

Art. 22

Prescrizione dell’illecito e della sanzione

1. La prescrizione estingue l’illecito dell’ente decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il

reato previsto dalla Sezione III. Si applica l'articolo 158 del codice penale, se non diversamente stabilito.

2. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'ente.

3. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi espressamente previsti dall'articolo 159 del codice penale.

4. Interrompono la prescrizione l'ordinanza di applicazione di misure cautelari interdittive e la notificazione dell'atto di contestazione dell'illecito a norma dell'articolo 59. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Si applica il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, in quanto compatibile.

5. Il corso della prescrizione dell'illecito cessa definitivamente con la pubblicazione della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento.

6. Le sanzioni si estinguono nel termine di cinque anni dalla data della pronuncia definitiva di condanna. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 172 del codice penale.

7. Nell'ipotesi di cui all'articolo 20, il termine di cui al comma precedente è raddoppiato.

v) dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

Art. 23-bis

Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'ente

1. Nei procedimenti per illeciti dipendenti da reato puniti con la sanzione pecuniaria non superiore nel massimo a cinquecento quote, anche congiunta ad altra sanzione, l'ente, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dall'illecito, nonché il risarcimento del danno dallo stesso cagionato e l'adesione dell'ente al programma di riorganizzazione e di responsabilizzazione con lo scopo di prevenire il rischio del verificarsi di reati della stessa specie di quello commesso.

3. La concessione della messa alla prova dell'ente è subordinata, in ogni caso, alle seguenti condizioni:

a) adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'articolo 7, idoneo a ridurre il rischio di reati della stessa specie di quello verificatosi;

b) affidamento all'organismo di cui all'articolo 7-*bis* del compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza nonché l'aggiornamento del modello organizzativo;

c) eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, offrendo, ove possibile, l'integrale risarcimento, oltre all'ulteriore profitto eventualmente conseguito, anche per equivalente, ai fini della confisca di cui all'articolo 19;

d) esecuzione di un'attività di utilità sociale che l'ente concorda con un Ente pubblico territoriale o pubblico non economico, ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente.

4. Per attività di utilità sociale si intende un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche e solidaristiche, svolta nell'esclusivo interesse di un Ente pubblico territoriale o pubblico non economico, così come indicate dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

5. Tenuto conto dei criteri di cui agli articoli 11 e 14, il giudice può stabilire prescrizioni ulteriori al programma di riorganizzazione e responsabilizzazione proposto dall'ente, anche interdittive, secondo le finalità di cui al comma secondo.

6. Durante il periodo di sospensione del procedimento o del processo con messa alla prova il corso della prescrizione dell'illecito è sospeso.

7. L'esito positivo della prova estingue l'illecito dipendente da reato dell'ente ed ogni altro effetto.

8. La sospensione del procedimento o del processo con messa alla prova dell'ente non può essere concessa più di una volta.

9. La sospensione del procedimento o del processo con messa alla prova è revocata, su richiesta del pubblico ministero:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma approvato o alle prescrizioni imposte, ovvero di inadempimento totale o parziale alla prestazione dell'attività di utilità sociale;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo illecito rispetto a quello per cui si procede.

w) il comma 5-*bis* dell'art. 25 è abrogato.

x) all'articolo 34, in fine, è aggiunto: "nonché l'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale"

y) all'art. 58 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

2. Se ritiene di dover archiviare il procedimento per particolare tenuità dell'illecito ai sensi dell'articolo 8-*bis*, il pubblico ministero deve darne avviso all'ente sottoposto alle indagini precisando che, nel termine di venti giorni, può prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla

richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza.

3. Nei casi in cui intenda richiedere l'archiviazione per particolare tenuità dell'illecito ai sensi dell'articolo 8-*bis*, il pubblico ministero deve darne comunicazione, altresì, al procuratore generale presso la Corte di appello.

4. In mancanza di opposizione si applica quanto disposto dal primo comma.

5. Quando l'opposizione è inammissibile, il giudice dispone l'archiviazione.

z) l'art. 61 è sostituito dal seguente:

Art. 61

Provvedimenti emessi all'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, quando l'ente non è punibile ai sensi dell'art. 17-*bis* ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

1-*bis*. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia, altresì, sentenza di non luogo a procedere quando la società non è punibile ai sensi dell'articolo 8-*bis*, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

z.1) dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:

Art. 64-*bis*

Sospensione del procedimento con messa alla prova

1. Nei casi previsti dall'articolo 23-*bis*, anche su proposta del pubblico ministero, l'ente può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'ente può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 del codice di procedura penale o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di

primo grado. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

3. La volontà dell'ente è espressa mediante il legale rappresentante personalmente o per mezzo di procuratore speciale con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4. All'istanza è allegato il programma di riorganizzazione e di responsabilizzazione che prevede:

a) il modello organizzativo di cui all'articolo 6 che l'ente ha adottato o intende adottare con particolare attenzione agli aspetti innovativi finalizzati ad una più efficace riduzione del rischio del verificarsi di reati della stessa specie di quello commesso;

b) l'indicazione della composizione dell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 7-bis, a cui l'ente ha affidato o intende affidare l'attuazione del modello organizzativo, specificando i criteri cui dovrà attenersi l'organismo di vigilanza per garantire il corretto monitoraggio e funzionamento del modello organizzativo;

c) le iniziative risarcitorie adottate o da adottare per eliminare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito;

d) l'eventuale offerta del profitto conseguito ulteriore rispetto a quella risarcita o da risarcire al danneggiato, anche per equivalente, ai fini della confisca di cui all'articolo 19, indicando i criteri adottati per la relativa individuazione e quantificazione;

e) l'indicazione specifica dell'attività di utilità sociale che l'ente si è impegnato a svolgere con un Ente pubblico territoriale o pubblico non economico, avente sede nel circondario dell'autorità giudiziaria procedente, precisando modalità, oggetto e tempi di presumibile esecuzione.

5. Al fine di una compiuta valutazione di idoneità del programma di riorganizzazione e di responsabilizzazione presentato dall'ente, nonché allo scopo di applicazione di eventuali ulteriori prescrizioni ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 5, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria o altri enti pubblici, ogni informazione ritenuta necessaria. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'ente, prima dell'adozione del provvedimento del giudice, allo scopo di consentire alle parti di interloquire per iscritto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

6. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente o sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 67, decide con ordinanza, sentite le parti, sull'idoneità del programma e, in caso di accoglimento, stabilisce il termine per lo svolgimento del programma e per il deposito di una relazione conclusiva a cura dell'organismo di vigilanza dell'ente, nonché dispone le modalità conservative di quanto eventualmente messo a disposizione ai sensi del precedente quarto comma, lettera d). Se il termine per lo svolgimento del

programma è superiore a sei mesi, il giudice ordina all'organismo di vigilanza il deposito, nella segreteria del pubblico ministero procedente, di una relazione dettagliata sull'andamento del programma almeno ogni tre mesi.

7. Tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 11, il procedimento non può essere sospeso per un periodo: a) superiore a due anni quando si procede per illeciti per i quali è prevista la sanzione pecuniaria e la sanzione interdittiva; b) superiore a un anno quando si procede per illeciti per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria.

8. I termini di cui al comma 7 decorrono dall'ordinanza di cui al comma 6.

9. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'ente e il pubblico ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o pubblicazione dell'ordinanza di cui al comma 6. L'impugnazione non sospende il procedimento.

10. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Per quanto non espressamente previsto, si osservano le disposizioni del Titolo V bis, Libro VI del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

11. Durante lo svolgimento del programma, il giudice, su istanza del pubblico ministero o dell'ente, può modificare o revocare le prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 23-bis, comma quinto, in tutto o in parte, previa acquisizione di apposita relazione sull'andamento del programma approvato, redatta dall'organismo di vigilanza dell'ente.

12. Scaduto il termine assegnato per lo svolgimento del programma di riorganizzazione e di responsabilizzazione approvato, su istanza dell'ente, il giudice, acquisita la relazione finale dell'organismo di vigilanza ed il parere del pubblico ministero, in caso di esito positivo, dichiara estinto l'illecito con ogni altra conseguenza di legge e ordina la confisca di quanto eventualmente messo disposizione ai sensi della lettera d) del quarto comma.

13. In caso di esito negativo o di richiesta di revoca ai sensi dell'articolo 23-bis, ultimo comma, il giudice, sentite le parti, dispone la prosecuzione del procedimento e l'istanza non può essere riproposta. Gli impegni assunti dall'ente con il programma approvato già adempiuti sono irretrattabili e si terrà conto solo ai fini dell'applicazione delle eventuali sanzioni all'esito del giudizio. Si applica il comma 9.

z.2) l'art. 66 è sostituito dal seguente:

Art. 66

Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente o di non punibilità

1. Se l'illecito contestato all'ente non sussiste o se l'ente non è punibile ai sensi dell'art. 17-*bis*, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito dipendente da reato.

z.3) all'art. 67 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

1-bis. La sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale è pronunciata anche quando l'ente non è punibile ai sensi dell'articolo 8-*bis*, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.